

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

*Con Istanza di misure cautelari ai sensi dell' artt. 55 D.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104*

per la **Prof.ssa Capogna Pina**, nata a Boville Ernica (FR) l' 11 maggio 1971, ivi residente in via Cancelli, 2 , codice fiscale CPGPNI71E51A720A, rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto dall' avv. Alessandro Sala (SLALSN66T01A123A), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Frosinone, via Lecce, 19, indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoalessandrosala@pec.it

Contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la **Commissione Esaminatrice** per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami, per la Classe A041 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con DDG n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023; tutti in persona dei propri rappresentanti legali p.t., codice fiscale 80185250588, ex lege dom.ti presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi, 12 - 00186 - (RM) PEC:ags@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

del Professor **Calce Pietro**, (C.F. CLCPTR68L04B715F), via Case Sparse, 7,
Tora e Picilli (CE) PEC pietro.calce@ordingce.it – indirizzo censito in
REGINDE – (posizione in graduatoria n. 67 con punti 192, 50)

AVVERSO E PER L' ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

previa sospensione e/o concessione delle misure cautelari ritenute più idonee
dall' Organo Giudicante, ai sensi dell' artt. 55 del c.p.a:

- della graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, per classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), per la Regione Lazio, pubblicata con di cui al DDG n. 1490 del 7 agosto 2024 (all.ti 3 e 4), nella parte in cui l' interessata figura al posto n. 87, con punti 180, anziché, più correttamente, al posto n. 65, con punti 192, 50;
- del, conseguente, provvedimento di attribuzione della provincia di servizio, Roma anziché Frosinone (all.to 13);
- del provvedimento di attribuzione della sede di servizio (all.to 14) (Cannizzaro di Colleferro (RM), anziché “Pertini” di Alatri (FR) o altra sede ubicata in provincia di Frosinone),
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto

FATTO

La prof.ssa Capogna Pina, in data 6 gennaio 2024 presentava, per la classe di concorso A041, regolare domanda di partecipazione, per la regione Lazio (all.to 5), al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (All.to 1), indetto con DDG n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023 (all.to 2).

Nella suddetta domanda, attenendosi scrupolosamente a tutte le prescrizioni previste nel Bando, dichiarava e (documentava) il possesso di tutti i titoli valutabili.

All' esito della procedura concorsuale e dello svolgimento delle relative prove previste, alla prof.ssa Capogna, **in un primo momento**, veniva attribuita (ai sensi di quanto stabilito nel Bando e nella relativa tabella valutazione titoli ad esso allegata – all. 5) la seguente valutazione:

Titoli di accesso	A1.1	10
Altri titoli valutabili	B.4.11.2 CLIL	2,5
	B.4.12. C1 Inglese	3,75
	B.4.13.2 Master	3,75
Titoli di servizio	2022/2023	2
Prova scritta		78

Prova orale		80
Totale		180
Punteggio		

A seguito di reclamo, sporto da parte dell'interessata in data 12 luglio 2024 (all.to 7), la quale lamentava la mancata attribuzione di punti 12,50, ai sensi di quanto previsto al punto

A1.2 della tabella di valutazione, per aver la stessa dichiarato e documentato di essere in possesso *“di titolo estero conseguito all’ esito di **percorsi di accesso selettivi**, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206”*, il punteggio attribuito veniva rielaborato, in data 15 luglio 2024, con l’ **aggiunta di ulteriori punti 5** (anziché 12,50, come richiesto) (all.to 8).

Tale ulteriore attribuzione si giustifica con l’ applicazione al caso in questione della valutazione di cui al punto A1.3 del tabella (anziché, più correttamente, quella di cui al sopramenzionato punto A1.2).

Il punteggio, così come aggiornato, attribuito alla Capogna, pertanto, può riassumersi nello schema sottoriportato:

Titoli di accesso	A1.1	10
	A1.3	5
Altri titoli valutabili	B.4.11.2 CLIL	2,5
	B.4.12. C1 Inglese	3,75

	B.4.13.2 Master	3,75
Titoli di servizio	2022/2023	2
Prova scritta		78
Prova orale		80
Totale Punteggio		185

Ritenendo la valutazione in questione ancora errata, in quanto le erano stati attribuiti i soli punti 5 previsti dal punto A1.3 della tabella (**probabilmente, ritenendo il percorso di accesso, non selettivo**), anziché punti 12,5 previsti dal punto A1.2 della tabella stessa per i percorsi di accesso, come quello effettuato dalla ricorrente, caratterizzato dalla selettività, la Capogna proponeva ulteriori reclami.

Nondimeno, in data 7 agosto 2024 è stata pubblicata la graduatoria di merito per la specifica classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), pubblicata con di cui al DDG n. 1490 del 7 agosto 2024 (all.ti 3 e 4), dove l'interessata è risultata essere collocata al posto n. 87, con punti 180 (anziché, come le sarebbe spettato, al posto n. 65, con punti 192,50);

La prof.ssa Capogna ha, quindi, provveduto ad inoltrare ulteriori reclami, in data 13, 14 e 19 agosto, invitando i competenti Uffici alla rettifica del punteggio,

con l'aggiunta di punti 7,5 mancanti (all.ti 9, 10 e 11), senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.

Successivamente, essendo risultata vincitrice di concorso, le veniva comunicata, in forza della posizione in graduatoria riconosciuta (87 posto), quale ambito territoriale sulla quale, poi, individuare la sede di servizio, la provincia di Roma, anziché la provincia di Frosinone, richiesta prioritariamente in quanto residente nel Comune di Boville Ernica, situato nella provincia suddetta, così come le sarebbe spettato qualora i suoi titoli fossero stati valutati correttamente (all.to 13).

Nella fase ulteriore, poi, le è stata assegnata la sede di servizio presso l'IIS "Cannizzaro" di Colleferro (RM) (all.to 14);

Nel contempo, sono stati assegnati in provincia di Frosinone 14 posti, e di questi, quantomeno un posto è stato assegnato al prof. Coluccino Luca, con punti 186,50, il quale, senza dubbio avrebbe succeduto la ricorrente in graduatoria, qualora le fossero stati attribuiti i punti 7,5 che, in questa sede, si rivendicano.

Pertanto, al suddetto docente, è stata assegnata la sede di servizio presso l'IIS "Pertini" di Alatri, sede che sarebbe stata particolarmente gradita alla Capogna, in quanto prossima alla cittadina in cui risiede.

All'esito delle predette operazioni, la ricorrente provvedeva, a mezzo di legale, a diffidare l'Amministrazione dell'Istruzione convenuta alla rettifica del punteggio, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, con l'assegnazione della sede realmente spettante (all.to 12).

Anche la suddetta diffida è rimasta priva di riscontro.

Avverso tutti i provvedimenti suddetti, meglio specificati in epigrafe, nonché, tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, la prof.ssa Capogna Pina, come sopra rappresentata e difesa ricorre ora a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione del DDG 2575/2023 (BANDO DI CONCORSO); del D.M. 205 del 2023 ed allegato B tabella valutazione titoli. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di presupposto, illogicità manifesta.

La tabella dei titoli di cui al DM 205/2023 – allegato B – per quanto di interesse ai fini del decidere (Sezione A punto 1), stabilisce testualmente:

Allegato B

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	Tipologia	Punteggio
--	------------------	------------------

	Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75</p>	<p>Punti</p> <p>Se $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$</p> <p>punti</p> <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>

A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica <u>conseguita attraverso percorsi selettivi</u> di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	Punti 12,50
A.1.3	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora</p>	

	<p>conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p>	Punti 5
--	---	----------------

Ora, sulla base dei titoli dichiarati e documentati dall'interessata, in applicazione della predetta tabella, così come chiaramente evidenziato in fatto, alla ricorrente avrebbero dovuti essere attribuiti punti 10, ai sensi del punto A.1.1 (come correttamente è stato fatto), nonché ulteriori punti 12,50 ai sensi del punto A.1.2.,

in quanto in possesso di abilitazione specifica **conseguita attraverso percorso selettivo.**

Contrariamente, alla Capogna, sono stati attribuiti solamente ulteriori punti 5, presumibilmente a causa dell' applicazione erronea del punto A.1.3 (anziché del punto A.1.2) prevista per coloro che hanno frequentato “percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2” e quindi, privi del carattere della selettività per l' accesso agli stessi. La prof.ssa Capogna, tuttavia, così come risulta dalla documentazione versata in atti e, precisamente dagli allegati alla PEC del 12 luglio 2024 (all.to 7), ha conseguito il titolo abilitante a seguito di un percorso estero, regolarmente riconosciuto con Decreto Dipartimentale n. 1200 del 27 luglio 2023.

Percorso abilitante al quale la stessa è stata ammessa all' esito di una procedura selettiva, così come provato dalla documentazione rilasciata dall' Università estera di conseguimento e tradotto ai sensi della vigente normativa.

Quanto sopra appare sufficiente a dimostrare la fondatezza del ricorso per palese violazione della tabella di valutazione titoli prevista per il concorso, essendo stato attribuito un punteggio sbagliato (carente di ben punti 7,50 rispetto a quanto realmente spettante) nel falso ed erroneo presupposto che la ricorrente fosse in possesso di abilitazione priva del requisito della selettività.

Gli atti impugnati, pertanto, risultano essere palesemente illegittimi, poiché adottati in aperta violazione della normativa regolatrice della materia e se ne chiede l' annullamento, con ogni conseguenza di legge.

In base a quanto sopra, si formano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Amministrativo, previa concessione delle idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, così come specificati in epigrafe, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, condannare parte resistente all' attribuzione nella graduatoria in questione (A041) di punti 192,50, nonché alle conseguenti, corretta collocazione nella graduatoria di merito e assegnazione della sede in provincia di Frosinone, sulla sede realmente spettante.

Vittoria di spese.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile ed il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l' Ecc.mo TAR adito,

disporre la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR (pagina web Atti di Notifica) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva, nonché della graduatoria impugnata, recante i nominativi dei controinteressati.

**ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI
IDONEE MISURE CAUTELARI**

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, stante la palese sussistenza del presupposto del fumus boni juris, per le motivazioni di cui sopra, si chiede la sospensione degli atti impugnati con conseguente adozione di ogni provvedimento utile a consentire all' odierna ricorrente di prestare servizio presso la sede in Provincia di Frosinone realmente spettante e, più precisamente, presso l' IIS "Pertini" di Alatri, o altra sede, prossima al luogo di residenza, che le possa consentire di raggiungere il posto di lavoro in modo più agevole.

Ciò al fine di scongiurare danni gravi ed irreparabili. La stessa, infatti, residente in Boville Ernica, purtroppo, **è affetta da diabete insulin-dipendente con instabilità glicemica quotidiana (vedasi certificazione medica allegata).**

Le sue condizioni di salute non le consentono di affrontare, quotidianamente, un viaggio fino a Colleferro (attuale sede di servizio), avvalendosi, necessariamente (per non correre seri rischi alla guida di mezzo proprio, a causa della sua patologia), dei mezzi pubblici, della durata di circa tre ore a tratta (vedasi documentazione allegata).

Frosinone, 19 settembre 2024.

avv. Alessandro Sala **ALESSANDRO
SALA
19.09.2024
17:44:09
GMT+02:00**

